

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Caso LABITA contro ITALIA

(richiesta n. 26772/85)

Strasburgo 6 aprile 2000

IL DIRITTO

I. SULLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

112. Il ricorrente si lamenta di aver subito, durante i primi mesi della sua detenzione nel carcere di Pianosa, trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, di seguito citata:

«Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a pene disumane o degradanti».

A. – *Sulla denuncia di maltrattamenti nel carcere di Pianosa*

113. Il Governo riconosce che la situazione che regnava nel carcere di Pianosa durante l'estate e l'autunno 1992 era molto difficile, specie a causa del clima estremamente teso di quel periodo.

114. In un primo tempo, davanti alla commissione il Governo aveva affermato che «questi atti deplorabili erano stati commessi da alcuni agenti su loro iniziativa, e non si può ritenere che queste anomalie di condotta fossero iscritte nel quadro di una politica generale. Questi comportamenti censurabili non previsti e non voluti e al contrario passibili di sanzione penale,

non possono essere imputati alla responsabilità dello Stato che invece ha reagito per mezzo delle autorità giudiziarie per ristabilire lo stato di diritto, turbato da quegli episodi».

115. Per contro, nell'udienza davanti alla Corte, il Governo ha sottolineato a titolo preliminare che, senza una qualunque prova medica convincente, non si potrebbe ritenere che la soglia di gravità richiesta dall'articolo 3 della Convenzione sia stata, nella fattispecie, raggiunta.

116. Ad ogni modo, il Governo contesta la conclusione della commissione secondo la quale lo Stato italiano avrebbe omesso di reagire agli atti di violenza commessi dai suoi subordinati. Secondo il Governo l'insuccesso dell'inchiesta mirante a stabilire l'identità degli agenti falsamente responsabili dei maltrattamenti non comporta violazione dell'articolo 3, poiché non si potrebbe dedurre dalla giurisprudenza della Corte in materia che uno Stato soddisfa i suoi obblighi derivanti dall'articolo 3 della Convenzione solo nel caso in cui le indagini conducono ad una condanna: occorrerebbe piuttosto accertare se le indagini sono state condotte con diligenza e se nessuna omissione o negligenza possa essere imputata alle autorità competenti. Nella fattispecie, le autorità che hanno condotto le indagini avrebbero dato prova di determinazione e non avrebbero risparmiato i loro sforzi allo scopo di identificare i colpevoli: il fallimento sarebbe, al contrario, imputabile al ricorrente, che ha omesso di chiedere delle visite mediche subito dopo aver subito i maltrattamenti in questione. D'altronde, il fatto che il ricorrente, solo testimone diretto, non ha potuto riconoscere gli agenti dalle foto che gli sono state mostrate, indica che qualunque altra attività da parte degli inquirenti sarebbe stata inutile.

117. Il ricorrente afferma di aver subito a Pianosa in particolare tra luglio e settembre 1992, innumerevoli violenze, umiliazioni, vessazioni, intimidazioni ed altre forme di tortura, sia fisiche sia psicologiche (paragrafo 29 succitato). Sarebbe stato spesso picchiato e malmenato, sarebbe stato colpito alle dita, alle ginocchia ed ai testicoli. Avrebbe dovuto subire perquisizioni corporali durante la doccia e sarebbe rimasto ammanet-

tato durante le visite mediche. Le sue proteste erano inutili, addirittura pericolose: una volta, avendo protestato in seguito alla lacerazione dei suoi abiti da parte degli agenti, sarebbe stato minacciato, insultato e picchiato da uno di loro. La sua protesi dentaria ed anche i suoi occhiali ne sarebbero stati danneggiati e gli sarebbe stata rifiutata la possibilità di farli riparare, come attestato da cartelle cliniche. I disturbi psicologici di cui soffre dopo la sua detenzione a Pianosa sono confermati da un certificato medico del 20 aprile 1996.

118. Il ricorrente sostiene che gli avvenimenti di Pianosa erano senza alcun dubbio conosciuti e tollerati dal Governo dell'epoca; si riferisce su questo punto al contenuto della nota redatta dal giudice di sorveglianza di Livorno: i metodi seguiti a Pianosa sarebbero stati uno strumento di intimidazione nei confronti dei detenuti. D'altronde, l'archiviazione senza seguito della sua querela penale in mancanza di identificazione dei responsabili ratificherebbe una illegalità e confermerebbe che gli avvenimenti di Pianosa sono stati voluti o favoriti in modo colpevole dal Governo al potere al momento dei fatti.

119. L'articolo 3 della convenzione, la Corte lo ha più volte detto, sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Anche nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato, la convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti. L'articolo 3 non prevede restrizioni, in questo contrastando con la maggioranza delle clausole normative della convenzione e dei protocolli nn. 1 e 4, e secondo l'articolo 15 § 2 non sopporta alcuna deroga, anche in caso di pericolo che minaccia la vita della nazione (sentenze Selmouni contro Francia [GC], n. 25803/94, § 95, CEDH 1999 – V; Assenov e altri contro Bulgaria del 28 ottobre 1998, raccolta delle sentenze e decisioni 1998 – VIII, p. 3288, § 93). La proibizione della tortura o delle pene inumane o degradanti è assoluta, qualunque siano i comportamenti della vittima (sentenza Chahal contro Gran Bretagna del 15 novembre 1996, raccolta 1996 – V, p. 1855, § 79). La natura dell'infrazione che era rimproverata al ricorrente è dunque priva di pertinenza per l'esame dal punto di vista dell'articolo 3.

120. La Corte ricorda che un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità per cadere nei rigori dell'articolo 3. La valutazione di tale minimo è essenzialmente relativa; dipende dall'insieme dei dati della causa e, in special modo, dalla durata del trattamento, dei suoi effetti fisici e mentali ed anche, a volte, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima. Quando un individuo si trova privato della sua libertà, l'utilizzazione nei suoi confronti della forza fisica nel momento in cui non si è resa strettamente necessaria per via del suo comportamento arreca danno alla dignità umana e costituisce, in via di principio, una violazione del diritto garantito dall'articolo 3 (sentenze Tekin contro Turchia del 9 giugno 1998, raccolta 1998 – IV, pp. 1517–1518, §§ 52 e 53, e Assenov ed altri precitati, p. 3288, § 94).

La Corte ha considerato un certo trattamento alla stregua di "inumano", specie per essere stato applicato con premeditazione per delle ore ed aver causato se non delle vere lesioni almeno delle vive sofferenze fisiche e morali, e "degradante" poiché di natura tale da creare nelle sue vittime dei sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità atti ad umiliarli e ad avvilirli. Affinché una pena o il trattamento cui si accompagna siano "inumani" o "degradanti", la sofferenza o l'umiliazione devono in ogni caso andare al di là di quelle che comporta inevitabilmente una determinata forma di trattamento o di pena legittima. La questione di sapere se il trattamento aveva come scopo quello di umiliare o di deprimere la vittima è un altro elemento da considerare (vedere, ad esempio, le sentenze V. contro Gran Bretagna [G.C.] n° 24888/94, § 71, CEDH 1999-... e Raninen contro Finlandia del 6 dicembre 1997, raccolta 1997 – VIII, pp. 2821–2822, § 55). L'assenza di un tale scopo non potrebbe tuttavia escludere in modo definitivo una constatazione di violazione dell'articolo 3.

121. Le dichiarazioni di maltrattamenti devono essere poggiate davanti alla Corte su appropriati elementi di prova (vedi, *mutatis mutandis*, la sentenza Klaas contro Germania del 22 settembre 1993, serie A n° 269, p. 17, § 30). Per l'accertamento dei fatti denunciati, la Corte si serve del criterio della prova «al di là di qualunque ragionevole dubbio»; una tale

prova può nondimeno risultare da un fascio di indizi, o di presupposti non refutati, sufficientemente gravi, precisi e concordanti (sentenza Irlanda contro Gran Bretagna del 18 gennaio 1978, serie A n° 25, p. 65, § 161 alla fine).

122. Nella fattispecie, i maltrattamenti denunciati dal ricorrente consistevano da una parte in schiaffi, colpi, schiacciamenti dei testicoli e colpi di manganello, e dall'altra parte in insulti, perquisizioni corporali non necessarie, umiliazioni come il fatto di restare ammanettato durante le visite mediche, intimidazioni e minacce.

123. La Corte osserva subito che nell'udienza davanti alla Corte, il Governo ha fatto valere l'assenza di qualunque prova medica del fatto che quei trattamenti abbiano raggiunto la soglia di gravità richiesta dalla disposizione invocata. Ora, se è vero che questo argomento non era stato sollevato nelle fasi precedenti della procedura, la Corte deve nondimeno esaminarlo tenendo conto dell'importanza e della gravità di qualunque constatazione eventuale di violazione dell'articolo 3 della convenzione.

124. La Corte nota che in effetti, come sottolinea il Governo, il ricorrente non ha prodotto elementi di prova intesi a sostenere le sue denunce di maltrattamenti, né fornito spiegazioni dettagliate sulle sevizie che gli agenti del carcere di Pianosa gli avrebbero inflitto in particolare tra luglio e settembre 1992. Si limita a descrivere una situazione falsamente generalizzata a Pianosa in quell'epoca ed a riferirsi alla nota del presidente del tribunale di sorveglianza del 12 dicembre 1996 (paragrafo 50 succitato). Al momento, i soli elementi materiali che il ricorrente faccia valere a tale riguardo, cioè il contenuto del registro medico del carcere di Pianosa (paragrafi 31-33 succitati), un rapporto medico e il risultato di una ecografia alle ginocchia, datati rispettivamente 24 marzo 1995 e 3 aprile 1996 (paragrafo 34 succitato), ed anche un certificato relativo alla sua salute psichica redatto il 20 marzo 1996 (paragrafo 35 succitato), non sono sufficienti a colmare questa lacuna. In effetti, dal registro medico del carcere non risulta in alcun modo che i problemi alla protesi dentaria del ricorrente

siano stati la conseguenza di colpi inferti da un agente. Quanto ai problemi alle ginocchia, non c'è più prova che quei problemi derivassero da maltrattamenti, dato che la prima richiesta di cure mediche a tale riguardo è datata 10 agosto 1993, quando il ricorrente afferma che i trattamenti contestati erano considerevolmente diminuiti, addirittura cessati, dopo il mese di settembre 1992. D'altronde, il certificato che segnala disturbi psicologici è datato tre anni e sei mesi dopo i fatti controversi e non stabilisce alcun legame di causalità con quelli, limitandosi a fissarne l'inizio a tre anni prima (in un periodo, dunque, posteriore ai fatti denunciati).

125. Certamente, la Corte riconobbe che può essere difficile per un individuo ottenere prove relative ai maltrattamenti inflitti dagli agenti della casa circondariale i cui è detenuto; a tale proposito, la Corte ha preso nota del fatto che, secondo il ricorrente, gli agenti di Pianosa esercitavano pressioni sui detenuti affinché non li denunciassero, a pena di misure di ritorsione. La Corte osserva tuttavia in primo luogo che il ricorrente non ha neanche suggerito, ad esempio, che gli sia stata mai rifiutata l'autorizzazione a vedere un medico. Inoltre, si è rivolto più volte alle autorità giudiziarie per mezzo di avvocati, specialmente per chiedere d'essere rimesso in libertà (paragrafi 14, 15, 19, 21 succitati), poco dopo il mese di settembre 1992, cioè poco dopo che i maltrattamenti in questione erano diminuiti, addirittura cessati; il ricorrente ha tuttavia denunciato quei maltrattamenti solo nell'udienza preliminare del 2 ottobre 1993 (paragrafo 36 succitato). Non ha fornito alcuna spiegazione di questo notevole ritardo.

126. La Corte ha visto la nota del presidente del tribunale di sorveglianza datata 12 dicembre 1996, che il Governo ha egli stesso presentato alla commissione (paragrafo 50 succitato). Senza sottovalutare la gravità delle critiche che vi figurano, la Corte non può dimenticare che si tratta di una valutazione generale che non si basa su fatti concreti e verificabili: non può dunque attribuirle un carattere di prova determinante.

127. In queste condizioni, la Corte considera che gli elementi di cui dispone relativamente all'affermazione del ricor-

rente secondo la quale sarebbe stato sottoposto a dei maltrattamenti fisici e psicologici nel carcere di Pianosa non forniscono indizi di natura tale da sostenere tale conclusione.

128. Questa constatazione non è, d'altra parte, rimessa in causa dalle condizioni generali di vita nel carcere di Pianosa all'epoca considerata, come descritte dal giudice di sorveglianza di Livorno nel suo rapporto del 5 settembre 1992 (paragrafi 42-43 succitati), nella misura in cui quest'ultimo non contiene alcun elemento concernente specificamente la situazione del ricorrente e che, d'altra parte, la gravità e l'ampiezza degli abusi ivi descritti sono state ricondotte a proporzioni meno allarmanti in seguito ad indagini condotte dalle autorità penitenziarie competenti (paragrafi 44-46 succitati).

129. In conclusione, poiché gli elementi di cui la Corte dispone non consentono di stabilire al di là di qualunque ragionevole dubbio che il ricorrente sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la Corte ritiene che i fatti non sono sufficientemente stabiliti per permettergli di arrivare alla violazione dell'articolo 3 della convenzione in ragione dei maltrattamenti denunciati.

B. – Sul carattere delle investigazioni condotte

130. La Corte osserva che, messe insieme, le dichiarazioni fatte dal ricorrente al giudice delle inchieste preliminari di Trapani nell'udienza del 2 ottobre 1993 e le sue dichiarazioni ai carabinieri il 5 gennaio 1994, generavano dei sospetti plausibili che l'interessato avesse subito dei trattamenti discutibili nel carcere di Pianosa.

Non bisogna neanche dimenticare che le condizioni di detenzione a Pianosa erano state al centro dell'attenzione dei mass-media nel periodo in questione (paragrafo 44 succitato), e che altri detenuti si erano lamentati di trattamenti simili a quelli evocati dal ricorrente (paragrafi 36 e 43 succitati), il che rafforzava la credibilità delle denunce dell'interessato.

131. La Corte considera che, quando un individuo afferma in modo credibile di aver subito, nelle mani della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, dei trattamenti contrari all'articolo 3, questa disposizione, combinata col dovere generale imposto allo Stato dall'articolo 1 della convenzione di «riconoscere a qualunque persona che rientra nella sua competenza, i diritti e le libertà definiti (...) [nella] convenzione», richiede, di conseguenza, che vi sia un'inchiesta ufficiale effettiva. Questa inchiesta, allo stesso modo di quella risultante dall'articolo 2, deve poter condurre all'identificazione ed alla punizione dei responsabili (vedi, per quanto riguarda l'articolo 2 della convenzione, le sentenze McCann e altri contro Gran Bretagna del 27 settembre 1995, serie A n° 324, p. 49, § 161, Kaya contro Turchia del 19 febbraio 1998, raccolta 1998 - I, p. 324, § 86, e Yasa contro Turchia del 2 settembre 1998, raccolta 1998 - VI, p. 2438, § 98). Se così non fosse, nonostante la sua importanza fondamentale (paragrafo 119 succitato), l'interdizione legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti sarebbe in pratica inefficace, e sarebbe possibile in certi casi a determinati operatori dello Stato di calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo (vedi sentenza Assenov ed altri precitata, p. 3290, § 102).

132. La Corte nota che dopo che il giudice delle indagini preliminari ebbe informato il pubblico ministero competente delle denunce di maltrattamenti fatti dal signor Labita durante l'udienza preliminare, le autorità dello Stato condussero alcune indagini a questo proposito (paragrafi 37 - 41 succitati). Non è tuttavia convinta che queste indagini siano state sufficientemente approfondite e capaci di soddisfare le precitate esigenze dell'articolo 3.

133. La Corte sottolinea anzitutto che l'istruttoria condotta dal pubblico ministero di Livorno è stata molto lunga: dopo che il ricorrente fu ascoltato dai carabinieri il 5 gennaio 1994, sono trascorsi quattordici mesi prima che egli fosse convocato di nuovo allo scopo della identificazione dei responsabili, mentre secondo il dossier, la sola attività che sia stata condotta in

questo intervallo fu di ottenere non delle fotografie degli agenti che avevano lavorato a Pianosa ma delle fotocopie di queste foto. La Corte sottolinea che, durante questo periodo, il ricorrente restò detenuto a Pianosa.

134. La Corte ritiene particolarmente sorprendente che, sebbene il ricorrente avesse dichiarato una seconda volta il 9 marzo 1995 essere in grado di riconoscere i responsabili se potesse vederli in persona, nessun passo fu fatto in questo senso, e che, solo nove giorni più tardi, il pubblico ministero chiese ed ottenne un'archiviazione senza seguito in mancanza di identificazione dei responsabili e non per mancanza di fondamento.

135. L'inerzia delle autorità italiane è tanto più spiacevole se si considera che la denuncia del ricorrente non era isolata: l'esistenza di pratiche discutibili da parte degli agenti del carcere di Pianosa era stata pubblicamente ed energicamente messa in causa anche dalle autorità dello Stato (paragrafi 42 – 45 succitati).

136. In queste condizioni, tenuto conto dell'assenza di un'inchiesta approfondita ed effettiva sul tema della denuncia sostenibile del ricorrente secondo la quale era stato maltrattato da agenti durante la sua detenzione a Pianosa, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

C. – Sul carattere falsamente inumano e degradante dei trasferimenti di Pianosa

137. Il ricorrente ha anche denunciato che le condizioni nelle quali si svolgevano i trasferimenti dei detenuti da Pianosa ad altre case circondariali erano inumani e degradanti.

138. La Corte osserva tuttavia che l'interessato non ha fornito indicazioni dettagliate per quanto riguarda il numero, le date e le condizioni esatte dei suoi trasferimenti da Pianosa. Non ha neanche denunciato le condizioni dei suddetti trasferi-

menti davanti alle autorità competenti. Come la commissione, la Corte considera quindi che i fatti non sono sufficientemente accertati affinché essa arrivi a concludere che vi sia stata violazione dell'articolo 3 a tale riguardo.

II. SULLA DICHIARATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 3 DELLA CONVENZIONE

139. Il ricorrente si lamenta della durata della sua detenzione provvisoria e dichiara una violazione dell'articolo 5 § 3 della convenzione, così citata:

«3. Qualunque persona arrestata o detenuta, nelle condizioni previste nel paragrafo 1 c) di questo articolo, dev'essere subito tradotto di fronte ad un giudice o ad un altro magistrato abilitato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie ed ha il diritto di essere giudicato entro un termine di tempo ragionevole, o liberato durante la procedura. La messa in libertà può essere subordinata ad una garanzia che assicura la comparizione dell'interessato all'udienza.»

140. Il Governo contesta questa tesi mentre la commissione la sottoscrive.

A. – *Sulla perdita della qualifica di vittima*

141. Il Governo sostiene che, avendo la corte d'appello di Palermo concesso al ricorrente una somma a titolo di risarcimento per la detenzione provvisoria subita, lo Stato convenuto avrebbe riconosciuto, almeno in sostanza, e riparato l'eventuale violazione dell'articolo 5 § 3 della convenzione. Il ricorrente non potrebbe quindi più ritenersi vittima di tale violazione.

142. Nelle sue sentenze *Amuur* contro Francia del 25 giugno 1996 (raccolta 1996 – III, p. 846, § 36) e *Dalban* contro Romania [GC], n° 28114/95, § 44, CEDH 1999 – VI), la

Corte ha riaffermato che «una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente in via di principio a togliergli la qualifica di vittima solo se le autorità nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, e poi riparato la violazione della convenzione.»

143. All'occorrenza, anche se la corte d'appello di Palermo ha reso giustizia alla richiesta di risarcimento presentata dal ricorrente per detenzione ingiusta con una decisione del 20 gennaio 1998, depositata presso il cancelliere il 23 gennaio 1998, si è fondata sull'articolo 314 § 1 c.c.p., che riconobbe il diritto ad un risarcimento, a «chiunque è stato prosciolto da una sentenza irrevocabile» (paragrafo 92 succitato). Ora, il carattere "ingiusto" della detenzione è una conseguenza del proscioglimento sopravvenuto, e non equivale a constatare che la detenzione non era conforme alle esigenze dell'articolo 5 della convenzione. Se è vero che la durata della detenzione provvisoria subita dal ricorrente è stata presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare del risarcimento, non c'è, nella sentenza in questione, alcun riconoscimento, esplicito o implicito, del suo carattere eccessivo.

144. In conclusione, la Corte ritiene che, nonostante il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per la detenzione provvisoria subita, il ricorrente può sempre considerarsi "vittima", ai sensi dell'articolo 34 della convenzione, di una violazione dell'articolo 5 § 3.

B. – *Sul merito del ricorso*

1. – *Periodo da considerare*

145. I convenuti e la commissione convengono che il periodo da considerare è iniziato il 21 aprile 1992, data in cui il signor Labita fu collocato in detenzione provvisoria.

146. Per quanto riguarda la scadenza del suddetto periodo, il ricorrente e la commissione ritengono la data alla quale l'in-

interessato fu rimesso in libertà, il 13 novembre 1994 (paragrafo 24 succitato); il Governo, per contro considera che il periodo è terminato il 12 novembre 1994, data della pronuncia del giudizio di primo grado (paragrafo 23 succitato).

147. La Corte ricorda che il termine finale del periodo previsto dall'articolo 5 § 3 è «il giorno in cui è deciso sulla fondatezza dell'accusa, fosse soltanto in prima istanza» (vedi la sentenza Wemhoff contro Germania del 27 giugno 1968, serie A n° 7, p. 23, § 9). La detenzione provvisoria del signor Labita ai sensi dell'articolo 5 § 3 della convenzione è dunque terminata il 12 novembre 1994.

148. Quindi, il periodo da considerare comprende press'a poco due anni e sette mesi.

2. – *Ragionevolezza della durata della detenzione*

a) Tesi dei convenuti

149. Secondo il signor Labita, la durata della sua detenzione provvisoria non può risultare giustificata rispetto all'articolo 5 § 3 della convenzione.

Non c'era alcun serio indizio di colpevolezza, essendo le accuse fondate solo sulle false dichiarazioni di un solo "pentito", né alcun rischio di ripetizione dei fatti; in effetti, il ricorrente ebbe la sfortuna di trovarsi accusato di appartenere alla mafia in un periodo in cui le autorità italiane volevano testimoniare i loro sforzi nella lotta contro quest'ultima: non ci sarebbe stata dunque alcuna possibilità di essere rimesso in libertà, nonostante il suo caso giudiziario fosse privo di qualunque condanna.

150. Il Governo conviene sulla lunghezza della detenzione provvisoria subita dal ricorrente, ma sostiene di essere giustificato nella fattispecie tenuto conto specialmente dei gravi indizi che pesavano su di lui. Il Governo fa valere in particolare che quando si tratta, come all'occorrenza, di reati legati alla mafia, le autorità competenti devono necessariamente condurre delle

indagini molto difficili ed approfondite nel quadro di "maxi processi", la cui conduzione comporta inevitabilmente una istruttoria e dei dibattimenti particolarmente lunghi e complessi.

151. La commissione ritiene che i presunti pericoli di fuga, recidiva ed alterazione delle prove avrebbero dovuto, col passare del tempo, essere comprovati dalle autorità competenti in un modo più concreto e specifico. Il presupposto stabilito dall'articolo 273 c.p.p. non legittima da sola, secondo la commissione, la lunghezza della detenzione in questione.

Inoltre, la commissione ritiene che la procedura controversa non è stata portata avanti con la particolare celerità richiesta dall'articolo 5 § 3; in effetti, sebbene gli elementi a carico del ricorrente risultassero molto deboli, il Governo si è limitato ad invocare la necessità generica di condurre delle indagini complesse e di natura bancaria e fiscale, senza per questo precisare quali atti sono sembrati necessari e sono stati effettivamente compiuti.

b) Valutazione della Corte

i. - Principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte

152. Secondo la giurisprudenza della Corte, il termine ragionevole della detenzione non si presta ad una valutazione astratta. I motivi ragionevoli per mantenere in detenzione un accusato deve essere valutato in ciascun caso secondo le particolarità della causa. Il proseguimento della carcerazione si giustifica solo, in una data fattispecie, se degli indizi concreti rivelano una vera esigenza d'interesse pubblico che prevale, nonostante la presunzione d'innocenza, sulla regola del rispetto della libertà individuale (vedi, tra l'altro, la sentenza W. contro Svizzera del 26 gennaio 1993, serie A n° 254 - A, p. 15, § 30).

Alle autorità giudiziarie nazionali spetta in primo luogo di vegliare affinché, in un determinato caso, la durata della detenzione provvisoria di un accusato non superi il limite ragionevole. A questo scopo, occorre che essi esaminino tutte le circostanze di natura tale da rivelare o scartare l'esistenza di una vera esigenza d'interesse pubblico che giustifi-

chi, con riguardo alla presunzione d'innocenza, un'eccezione alla regola del rispetto della libertà individuale e renderne conto nelle loro decisioni respingendo delle richieste di scarcerazione. È essenzialmente sulla base dei motivi che figurano nelle suddette decisioni, come anche dei fatti non oggetto di controversia indicati dall'interessato nei suoi ricorsi, che la Corte deve determinare se c'è stata o no violazione dell'articolo 5 § 3 della convenzione.

153. La persistenza di plausibili ragioni per sospettare la persona arrestata di aver commesso un'infrazione è una condizione *sine qua non* della regolarità del mantenere in detenzione. D'altra parte, al termine di un certo lasso di tempo, non è più sufficiente. La Corte deve in questo caso stabilire se gli altri motivi adottati dalle autorità giudiziarie continuano a legittimare la privazione della libertà. Quando questi si rivelano "pertinenti" e "sufficienti", cerca per di più di sapere se le autorità nazionali competenti hanno messo una "particolare diligenza" nel proseguimento della procedura (vedi specialmente, *mutatis mutandis*, le sentenze Contrada contro Italia del 24 agosto 1998, raccolta 1998 – V, p. 2185, § 54, e I.A. contro Francia del 23 settembre 1998, raccolta 1998 – VII, p. 2978, § 102).

ii – *Applicazione nella fattispecie*

154. La Corte osserva che le autorità competenti hanno esaminato la questione del mantenere in detenzione il ricorrente a seguito delle sue richieste di scarcerazione a tre riprese, il 6 maggio 1992, il 29 dicembre 1992 e l'8 febbraio 1993. Inoltre, il 22 giugno 1993, hanno esaminato la questione della proroga dei termini massimi della detenzione provvisoria (paragrafi 14-20 succitati).

Per rifiutare di liberare il signor Labita, si basarono contemporaneamente sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente e sul rischio di pressioni sui testimoni e di alterazione delle prove; si basarono anche sul presupposto stabilito dall'articolo 275 § 3 c.c.p. (paragrafi 87 succitati).

Per decidere di prolungare la detenzione provvisoria, invocarono il pericolo di alterazione delle prove e la pericolosità degli imputati, oltre alla complessità del caso ed alle necessità dell'istruttoria, specie la necessità di condurre delle indagini bancarie molto complesse.

α. La persistenza di ragioni plausibili per sospettare il ricorrente.

155. Per quanto riguarda le «ragioni plausibili per sospettare», che sono ricordate nell'articolo 5 § 1 c) della convenzione, la Corte ricorda che l'assenza di accusa e di rinvio a giudizio non implica necessariamente che una privazione di libertà non persegua un obbiettivo conforme all'articolo 5 § 1 c). L'esistenza di un tale scopo dev'essere prevista indipendentemente dalla sua realizzazione e il comma c) dell'articolo 5 § 1 non presuppone che la polizia abbia raccolto prove sufficienti per portare delle accuse, sia al momento dell'arresto, sia durante la custodia cautelare (vedi le sentenze Erdagöz contro Turchia del 22 ottobre 1997, raccolta 1997-VI, p. 2314, § 51, e Brogan e altri contro Gran Bretagna del 29 novembre 1988, serie A n° 145-B, p. 29, § 53).

Perché dei sospetti siano plausibili, devono esistere dei fatti o delle informazioni adatte a persuadere un osservatore obbiettivo che l'individuo in causa può aver compiuto l'infrazione (sentenze Erdagöz precitate, p. 2314, § 51 alla fine, e Fox, Campbell e Hartley contro Gran Bretagna del 30 agosto 1990, serie A n° 182, p. 16, § 32).

156. Nella fattispecie, le affermazioni formulate contro il ricorrente provenivano da una sola fonte, un "pentito" che aveva affermato, nel 1992, di aver appreso da una fonte indiretta che il ricorrente era il cassiere di una organizzazione mafiosa (paragrafo 10 succitato). Secondo le autorità competenti, queste dichiarazioni costituivano, nel maggio 1992 degli elementi di prova sufficienti a mantenere in detenzione il ricorrente, data la credibilità e l'affidabilità generale del "pentito" in questione (paragrafo 12 succitato).

157. La Corte è consapevole del fatto che la collaborazione dei "pentiti" rappresenta uno strumento molto importante nella lotta che le autorità italiane conducono contro la mafia. L'utilizzazione delle loro dichiarazioni pone tuttavia un certo numero di problemi delicati perché, per loro natura, simili dichiarazioni sono suscettibili di essere il risultato di manipolazioni, di perseguire unicamente lo scopo di ottenere i benefici che la legge italiana accorda ai «pentiti» o ancora di mirare a delle vendette personali. La natura a volte ambigua di queste dichiarazioni e il rischio che una persona possa essere messa sotto accusa e arrestata sulla base di dichiarazioni non controllate e non necessariamente disinteressate non devono quindi essere sottovalutate (vedi caso Contrada contro Italia, richiesta n° 27143/95, decisione della commissione del 14 gennaio 1997, Decisioni e rapporti 88-A, p. 112).

158. Per queste ragioni, come riconoscono le giurisdizioni interne, le dichiarazioni dei "pentiti" devono essere corroborate da altri elementi; inoltre, le testimonianze indirette devono essere confermate da altri elementi obbiettivi.

159. Ciò, secondo il parere della Corte, è tanto più vero quando si tratta di prorogare la detenzione provvisoria: se le dichiarazioni di «pentiti» possono validamente costituire la base, al suo inizio, della detenzione dell'interessato, perdono necessariamente pertinenza nel corso del tempo, in particolare se il progresso delle indagini non consente di svelare alcun elemento di prova ulteriore.

160. Nella fattispecie, come il tribunale di Trapani e la corte d'appello di Palermo hanno confermato nelle loro decisioni di proscioglimento nei riguardi del ricorrente, la Corte constata che nessun elemento giunse a corroborare le dichiarazioni indirette di B.F.; al contrario, la persona che era la fonte principale, sebbene indiretta, di B.F. era già deceduta nel 1989 e la persona fonte d'informazione, anche indiretta, di questa persona, era stata anche assassinata prima di poter essere interrogata; inoltre, le dichiarazioni di B.F. erano già state contraddette nel corso dell'inchiesta da altri "pentiti" che avevano dichiarato di non riconoscere il ricorrente (paragrafo 18 succitato).

161. In tali circostanze, perché la lunga detenzione del ricorrente (due anni e sette mesi) risulti giustificata rispetto all'articolo 5 § 3, avrebbe dovuto poggiare su delle giustificazioni più convincenti.

β). Gli "altri motivi" di mantenimento in detenzione

162. Le giurisdizioni nazionali hanno evocato il rischio di pressioni sui testimoni e di alterazione delle prove, la pericolosità degli imputati, la complessità del caso e le necessità dell'istruttoria. Si sono in effetti basati sul presupposto stabilito dall'articolo 275 § 3 c.p.p. (paragrafo 87 succitato).

163. La Corte osserva che le motivazioni delle decisioni pertinenti erano, almeno all'inizio, plausibili, ma ugualmente del tutto generali; si riferivano alla globalità dei detenuti e si limitavano a citare astrattamente la natura del crimine in causa. Non rivelavano alcuna considerazione suscettibile di costituire il fondamento dei rischi evocati e non ne stabilivano la realtà in rapporto al ricorrente, che non aveva alcun antecedente ed era accusato di un ruolo minore nel quadro dell'associazione mafiosa in questione (il procuratore aveva richiesto per lui una pena di tre anni) non tenevano conto del fatto che le accuse dirette contro il ricorrente poggiavano su elementi che, nel corso del tempo, s'indebolivano invece di rafforzarsi.

164. La Corte stima quindi che i motivi invocati nelle decisioni oggetto di discussione non erano sufficienti per giustificare il fatto di mantenere in detenzione il ricorrente per due anni e sette mesi.

165. La detenzione oggetto di discussione ha dunque violato l'articolo 5 § 3 della convenzione.

III. SULLA VIOLAZIONE DENUNCIATA DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

166. Il signor Labita afferma di aver subito una detenzione illegale per dodici ore dopo il suo proscioglimento.

167. L'articolo 5 § 1 della convenzione dice testualmente:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà, salvo nei casi seguenti e secondo le vie legali:

«a) se è detenuto regolarmente dopo condanna da un tribunale competente;

b) se è stato oggetto di un arresto o di una detenzione regolari per insubordinazione ad un'ordinanza emessa, conformemente alla legge, da un tribunale o in vista di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato e detenuto in vista d'essere condotto davanti all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono delle ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso un'infrazione o che ha dei motivi ragionevoli di credere alla necessità di impedirgli di commettere un'infrazione o di fuggire dopo il compimento di quella;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per la sua educazione sorvegliata o della sua detenzione regolare, al fine di tradurlo davanti all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato mentale, di un alcolizzato, di un tossicodipendente o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso una procedura di espulsione o di estradizione.»

168. Il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere liberato immediatamente dopo il suo proscioglimento; in effetti, il controllo di eventuali altre cause di detenzione avrebbe potuto essere praticato già prima dell'udienza, in previsione di un possibile proscioglimento. Le altre formalità amministrative avrebbero potuto essere effettuate dopo la sua liberazione.

169. Il Governo ricorda che, sebbene dopo la pronuncia del suo proscioglimento nel corso di un'udienza, un detenuto sia considerato come chi è in "stato di libertà", la sua scarcerazio-

ne richiede alcune formalità amministrative, specie e anzitutto la verifica di eventuali altre cause di detenzione. Poiché questa verifica spetta al personale penitenziario per ordine del pubblico ministero, è indispensabile ricondurre nella casa circondariale il detenuto prima di poterlo liberare. Nella fattispecie, fu necessario ricondurre il signor Labita da Trapani, dove si svolse il processo, a Termini Imerese, che si trova a circa 120 chilometri di distanza.

Per quanto riguarda il ritardo nella scarcerazione dovuto all'assenza dell'impiegato dell'ufficio matricola, il ministro della Giustizia, nella sua nota datata 31 gennaio 1997 e indirizzata alla commissione, aveva riconosciuto che era ingiustificato; d'altronde, il ministro aveva precisato che, da marzo 1996, sono date istruzioni ai direttori degli istituti penitenziari affinché la liberazione dei detenuti possa avvenire in qualunque momento, ivi compresa la notte.

170. La Corte ricorda che l'elenco delle eccezioni al diritto alla libertà che figura all'articolo 5 § 1 riveste un carattere esauriente e che solo un'interpretazione stretta quadra con lo scopo di questa disposizione: assicurare che nessuno sia arbitrariamente privato della sua libertà (vedi in particolare, le sentenze Giulia Manzoni contro Italia del 1° luglio 1997, raccolta 1997-IV, p. 1191, § 25, e Quinn contro Francia del 22 marzo 1995, serie A n° 311, p. 17, § 42).

171. Se è vero che la detenzione giustificata ai sensi dell'articolo 5 § 1 c) termina «il giorno in cui si decide sulla fondatezza dell'accusa» (paragrafo 147 succitato), e che, di conseguenza, la detenzione di un individuo dopo il suo proscioglimento non potrebbe più essere coperta dalla suddetta disposizione, la Corte accetta che «un certo termine per l'esecuzione di una decisione di scarcerazione è spesso inevitabile, ancorché debba essere ridotto al minimo» (vedi sentenza Giulia Manzoni precitata, p. 1191, § 25 alla fine).

172. La Corte osserva tuttavia che in questo caso il ritardo nella liberazione del ricorrente è stato provocato solo parzialmente dalla necessità di compiere le formalità amministrative

legate alla liberazione. In effetti, la proroga della detenzione dell'interessato tra le ore una e 25 e il mattino del 13 novembre 1993 fu provocato dall'assenza dell'impiegato dell'ufficio matricola. È solo al ritorno di quel funzionario che si poté verificare se il ricorrente dovesse essere detenuto per un'altra causa e che furono iniziate le altre formalità amministrative necessarie alla liberazione (paragrafo 24 succitato).

173. In queste circostanze, il mantenere in detenzione il signor Labita dopo il suo ritorno nel carcere di Termini Imerese non costituiva un inizio di esecuzione dell'ordine di liberazione, e non dipendeva dunque né dal comma c) del paragrafo 1 dell'articolo 5, né da alcun altro dei suoi commi.

174. Quindi, c'è stata violazione dell'articolo 5 § 1 a tale riguardo.

IV. SULLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

175. Il ricorrente si lamenta del controllo che le autorità dell'istituto penitenziario di Pianosa hanno esercitato sulla sua corrispondenza con la sua famiglia e col suo avvocato.

L'articolo 8 della convenzione dice testualmente:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua (...) corrispondenza.

2. Non può esserci ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

176. La commissione ha espresso all'unanimità il parere che l'articolo 8 della Convenzione fosse stato violato nella fattispecie, per la ragione che l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza non era "prevista dalla legge" nella misura in cui la legislazione applicabile, cioè l'articolo 18 della legge n° 354 del 1975, che non regolamenta né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che possono giustificarlo, non indica con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalità di esercizio del potere di valutazione delle autorità competenti nell'ambito considerato. La commissione si è basata sulle sentenze della Corte nei casi Calogero Diana e Domenichini, riguardante anche il controllo della corrispondenza dei detenuti (sentenze Calogero Diana contro Italia del 15 novembre 1996, raccolta 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 29-33, e Domenichini contro Italia del 15 novembre 1996, raccolta 1996 -V, pp. 1779 -1800, §§ 29-33).

177. Tenendo conto della decisione della Corte nelle sue sentenze Calogero Diana e Domenichini, il Governo non contesta la conclusione della commissione. Ha precisato che il ministro della Giustizia ha presentato al Senato il 23 luglio 1999 un progetto di legge mirante alla modifica della legge applicabile al fine di conformarsi alle precitate sentenze della Corte.

178. Col Governo e la commissione, la Corte ritiene che ci sia stata «ingerenza di una autorità pubblica» nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza garantito dal paragrafo 1 dell'articolo 8.

179. Analoga ingerenza ignora questa disposizione salvo se, "prevista dalla legge", persegue uno o alcuni scopi legittimi riguardo al paragrafo 2 e, inoltre, è "necessaria, in una società democratica" per raggiungerli (sentenze Silver e altri contro Gran Bretagna del 25 marzo 1983, serie A n° 61, p. 32, § 84, Campbell contro Gran Bretagna del 25 marzo 1992, serie A, n° 233, p. 16, § 34, Calogero Diana precitato, p. 1775, § 28, Domenichini precitato, p. 1779, § 28, e Petra contro Romania del 23 settembre 1998, raccolta 1998-VII, p. 2853, § 36).

A. – *“Prevista dalla legge”*

1. – I periodi dal 21 aprile 1992 al 20 luglio 1992, dal 15 settembre 1993 al 21 febbraio 1994 e dal 13 agosto 1994 al 13 novembre 1994.

180. Per quanto riguarda i periodi summenzionati, il controllo della corrispondenza del ricorrente, ordinati da decisioni del tribunale di Trapani, era basato sull'articolo 18 della legge n° 354 del 1975 (paragrafi 54 e 58 succitati). Tuttavia, la Corte non vede alcuna ragione di non condividere il parere della commissione: per quanto il controllo della corrispondenza del signor Labita avesse per base la suddetta disposizione, non era conforme all'articolo 8 della convenzione.

2. – Il periodo dal 20 luglio 1992 al 15 settembre 1993.

181. Durante il periodo in questione, questo controllo si basava sul decreto del ministro della Giustizia considerato come applicazione dell'articolo 41-*bis* della legge n° 354 del 1975 (paragrafi 55-56 succitati).

182. La Corte constata che, basandosi sull'articolo 15 della Costituzione, la Corte costituzionale italiana ha detto che il ministro della Giustizia non era competente per adottare delle misure riguardanti la corrispondenza dei detenuti ed aveva dunque superato le sue competenze nel senso del diritto italiano (paragrafi 102 succitato). Dato che il controllo della corrispondenza del ricorrente durante il periodo in questione non era conforme al diritto nazionale, non era “previsto dalla legge” ai sensi dell'articolo 8 della convenzione.

3. – Il periodo dal 21 febbraio 1994 al 10 giugno 1994.

183. Durante il periodo summenzionato, il controllo della corrispondenza del ricorrente era privo di qualunque base legale (paragrafo 59 succitato).

3. – *Conclusione*

184. In conclusione, le diverse misure di controllo della corrispondenza del ricorrente denunciate da costui non erano “previste dalla legge” ai sensi dell’articolo 8 della convenzione. C’è stata dunque violazione di questo articolo.

B. – *Finalità e necessità dell’ingerenza*

185. Avuto riguardo alla conclusione che precede, la Corte non ritiene necessario verificare nella fattispecie il rispetto delle altre esigenze del paragrafo 2 dell’articolo 8.

V. SULLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 3 DELLA CONVENZIONE

186. Il ricorrente si lamenta anche di una violazione dei suoi diritti di difesa per il fatto del controllo della corrispondenza col suo avvocato. Invoca l’articolo 6 della convenzione, la cui parte pertinente dice testualmente:

«3. Qualunque accusato ha diritto in special modo a:

(...)

b) disporre del tempo e delle agevolazioni necessarie alla preparazione della sua difesa;

c) difendersi lui stesso o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per remunerare un difensore, potere essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(...).»

187. La Corte considera, alla luce della sua conclusione succitata secondo l’articolo 8 della Convenzione, che questo motivo di lamentela è assorbito dal precedente.

188. Per di più, e comunque sia, la Corte osserva che il ricorrente non ha precisato in cosa la sua difesa sarebbe stata ostacolata dal controllo della sua corrispondenza col suo avvocato e, d'altra parte, alla fine della procedura oggetto di controversia, è stato definitivamente prosciolto.

VI. SULLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE

189. Secondo il ricorrente, la sua collocazione in regime di libertà vigilata nonostante il suo proscioglimento ha ignorato l'articolo 2 del protocollo n° 4, ai sensi del quale:

«1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la sua residenza.

2. Ogni persona è libera di lasciare qualunque paese, ivi compreso il suo.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in certe zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.»

190. Il Governo pone l'accento sull'importanza della prevenzione penale per quanto riguarda le persone sospettate di appartenere alla mafia. Precisa d'altronde che la circostanza per cui il ricorrente è stato prosciolto, non intacca la legittimità delle misure di prevenzione che gli sono state applicate. In effetti, nel sistema giuridico italiano, la sanzione penale e la misura di prevenzione differiscono sostanzialmente: una costi-

tuisce una reazione contro un atto che ha violato il diritto ed ha prodotto le sue conseguenze; l'altro consiste in un mezzo per evitare che un tale atto avvenga. In altri termini, la sanzione corrisponde ad un'infrazione già commessa, mentre la misura di prevenzione mira a combattere il pericolo di infrazioni future. La Corte ha d'altra parte riconosciuto nella sentenza Raimondo (sentenza Raimondo contro Italia del 22 febbraio 1994, serie A n° 281-A, p. 19, § 39).

Nella fattispecie, sebbene il ricorrente sia stato prosciolto (il Governo rileva a questo proposito che la formula «col beneficio del dubbio» è ormai stata abolita), esistevano nei suoi confronti seri indizi di colpevolezza che avevano giustificato il suo rinvio a giudizio e che non sono stati smentiti nel corso del processo.

191. Il ricorrente ritiene che dopo il suo proscioglimento «per non aver commesso il fatto», non c'era più ragione di trattarlo come un criminale mafioso, poiché i «seri indizi» contro di lui erano stati smentiti, contrariamente a quanto afferma il Governo, nel corso del processo.

192. La Commissione ritiene che i motivi invocati dalle giurisdizioni italiane, specie l'esistenza di legami familiari con la mafia, erano insufficienti.

193. La Corte osserva che il ricorrente ha subito, per tre anni (dal 19 novembre 1994 al 18 novembre 1997: paragrafi 69 e 70 succitati), delle restrizioni troppo pesanti alla sua libertà di circolazione, che consistono, senza dubbio, in un'ingerenza nei suoi diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n° 4 (vedi le sentenze Guzzardi contro Italia del 6 novembre 1980, serie A n° 39, p. 33, § 92, e Raimondo precitato, p. 19, § 39).

194. Queste misure si basano sulle leggi n° 1423/56, n° 575/65, n° 327/88 e n° 55/90 (paragrafi 103-109 succitati) ed erano dunque «previste dalla legge» nel senso del terzo paragrafo dell'articolo 2. Perseguivano in modo quanto mai evidente gli scopi legittimi del «mantenimento dell'ordine pubblico» come quello della «prevenzione delle infrazioni penali» (sentenza Raimondo precitata, p. 19, § 39).

195. Occorreva ancora che fossero «necessarie, in una società democratica» per raggiungere questi scopi legittimi.

A tale proposito, la Corte trova legittimo che delle misure di prevenzione, e in particolare la libertà vigilata, siano applicate contro individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché mirano ad impedire il compimento di azioni criminali. D'altronde, il proscioglimento eventualmente sopraggiunto non per forza li priva di ogni ragion d'essere: in effetti, alcuni elementi concreti raccolti nel corso del processo, sebbene insufficienti per giungere ad una condanna, possono non di meno giustificare dei ragionevoli timori che l'individuo interessato possa in avvenire commettere delle infrazioni penali.

196. Ora, in questo caso, la libertà vigilata esercitata nei confronti del signor Labita fu decisa il 10 maggio 1993, quando esistevano, effettivamente, degli indizi della sua appartenenza alla mafia, ma fu applicata solo a partire dal 19 novembre 1994, vale a dire dopo il proscioglimento pronunciato dal tribunale di Trapani (paragrafi 63 e 69 succitati).

La Corte ha esaminato i motivi invocati dalle giurisdizioni competenti per rifiutare di revocare questa misura nonostante il proscioglimento, vale a dire la circostanza per cui secondo B.F. il ricorrente era vicino al clan mafioso di Alcamo, come provava il fatto che il suo cognato deceduto era stato il capo del clan principale (decisione del tribunale di Trapani datata 11 giugno 1996, paragrafo 72 succitato) e che «il ricorrente non aveva dimostrato di aver realmente cambiato modo di vita né di essersi realmente pentito» (decisione del tribunale di Trapani datata 21 ottobre 1997; paragrafo 75 succitato).

Ora, la Corte considera negativamente come il semplice fatto che la moglie del ricorrente sia la sorella di un capo mafioso, nel frattempo deceduto, possa giustificare delle misure così pesanti nei confronti del ricorrente, in assenza di qualunque elemento concreto che testimoni un rischio reale che egli commetta delle infrazioni. Quanto al cambiamento di vita ed al pentirsi, è stato prosciolto dall'accusa di appartenere alla mafia poiché nessun elemento concreto che suggerisca la sua affiliazione alla mafia si è potuto trovare nel corso delle indagini preliminari e del processo.

197. In conclusione, e senza sottovalutare la minaccia rappresentata dalla mafia, la Corte conclude che le restrizioni alla libertà di circolazione del signor Labita non potevano essere considerate come "necessarie in una società democratica".

C'è stata dunque violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 4.

VII. SULLA DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

198. Il ricorrente ritiene che la sua radiazione dalle liste elettorali, e ciò nonostante il suo proscioglimento, ha infranto l'articolo 3 del Protocollo n.° 1, che dispone:

«Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, delle elezioni libere a scrutinio segreto, nelle condizioni che assicurano la libera espressione dell'opinione del popolo nella scelta dell'organismo legislativo».

199. Il Governo sostiene che questa misura mira ad impedire che la mafia eserciti un'influenza sui collegi rappresentativi; tenuto conto del rischio reale che delle persone sospettate di appartenere alla mafia esercitano il loro diritto di voto in favore di altri membri della mafia, la radiazione temporanea del signor Labita dalle liste elettorali non era per niente sproporzionata.

200. La Commissione al contrario trova questa misura sproporzionata, specie in considerazione del proscioglimento del ricorrente e del rischio di allontanarlo ulteriormente dalla società civile.

201. La Corte ricorda che l'articolo 3 del protocollo n° 1, che prescrive delle elezioni «libere» che si svolgano «ad intervalli regolari», «a scrutinio segreto» e «nelle condizioni che assicurino la libera espressione del popolo», implica i diritti soggettivi di voto e di eleggibilità. Per importanti che siano,

questi diritti non sono tuttavia assoluti. Dato che l'articolo 3 li riconosce senza enunciarli in termini espressi né meno ancora definirli, c'è spazio per le «limitazioni implicite» (sentenza Mathieu-Mohin e Clerfayt contro Belgio del 2 marzo 1987, serie A n° 113, p. 23, § 52). Nei loro rispettivi sistemi giuridici, gli Stati contraenti circondano i diritti di voto e di eleggibilità di condizioni alle quali l'articolo 3 non pone in via di principio ostacoli. Godono in questa materia di un largo margine di valutazione, ma spetta alla Corte decidere in ultima analisi sull'osservanza delle esigenze del Protocollo n° 1; le occorre assicurarsi che le suddette condizioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto da incidere sulla loro stessa sostanza e di privarli della loro effettività, che perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi impiegati non si dimostrino sproporzionati (vedi le sentenze Gitonas e altri contro Grecia del 1° luglio 1997, raccolta 1997-IV, p. 1233, § 39, e Matthews contro Gran Bretagna [GC], n° 24833/94, CEDH 1999-I).

202. La Corte osserva che la radiazione dalle liste elettorali per decadenza dei diritti civili è una conseguenza automatica dell'applicazione della libertà vigilata, quindi sia del carattere "socialmente pericoloso" di un individuo, sia, come nella fattispecie dei sospetti di appartenenza alla mafia.

203. La Corte non potrebbe dubitare del fatto che la sospensione temporanea del diritto di voto di una persona sulla quale pesano degli indizi di appartenenza alla mafia persegue uno scopo legittimo. Osserva tuttavia che, nella fattispecie, sebbene decisa nel corso del processo, la misura di libertà vigilata fu applicata solo alla fine del processo, una volta proscioltosi l'interessato «per non aver commesso il fatto»; la Corte non può condividere l'opinione del Governo secondo la quale i gravi indizi della colpevolezza del ricorrente non erano stati smentiti nel corso del processo: questa affermazione è, in effetti, totalmente in contraddizione col tenore del giudizio del tribunale di Trapani (paragrafo 23 succitato) e della sentenza della corte d'appello di Palermo (paragrafo 26 succitato). Al momento della sua radiazione dalle liste elettorali, dunque,

non esisteva alcun elemento concreto che permettesse di "sospettare" che il ricorrente appartenesse alla mafia (vedi, *mutatis mutandis*, il paragrafo 196 succitato).

In queste circostanze, la Corte non può considerare la misura oggetto di controversia come proporzionata.

L'articolo 3 del Protocollo n° 1 è dunque stato violato.

VIII. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

204. Ai sensi dell'articolo 41 della convenzione,

«Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente consente di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se è il caso, un risarcimento equo».

A. – *Danno*

205. Il ricorrente reclama una somma di 2 miliardi di lire italiane (ITL) a titolo di risarcimento del suo danno fisico e psichico. Reclama inoltre la somma di un miliardo di ITL corrispondenti al danno materiale subito in ragione della confisca di alcuni dei suoi immobili come anche dell'interruzione dell'attività della sua discoteca durante il processo fino al 1995 e della successione della sua partecipazione in una società.

206. Il Governo nega l'esistenza di un legame di causalità tra il danno materiale invocato e le violazioni denunciate, rilevando che il ricorrente non si è lamentato davanti agli organismi di Strasburgo delle confische e della successione succitata. Per quanto riguarda la durata della detenzione, il Governo rileva che il ricorrente ha già ottenuto un adeguato risarcimento a livello interno.

207. Per quanto riguarda la confisca dei beni del ricorrente e la successione della sua partecipazione in una società, la Corte condivide l'opinione del Governo secondo la quale le somme reclamate a titolo di danno materiale non hanno legame di causalità con le violazioni constatate in questo caso. Deve anche tener conto del fatto che il ricorrente ha già ottenuto dalle giurisdizioni nazionali un risarcimento per qualunque danno che la detenzione provvisoria subita avesse causato.

La Corte considera non di meno che, con riguardo alla gravità e al numero delle violazioni constatate nella fattispecie, dev'essere accordata al signor Labita una indennizzazione per torto morale. Decidendo con equità, come vuole l'articolo 41 della convenzione, la Corte decide di concedere 75.000.000 ITL.

B. – *Costi e spese*

208. Il ricorrente chiede infine il rimborso dei costi e degli onorari sostenuti davanti alla commissione e alla Corte, senza tuttavia precisare la cifra.

209. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.

210. Tenuto conto del fatto che il signor Labita, che aveva beneficiato dell'assistenza giudiziaria davanti alla commissione, non indica alcuna somma né ha presentato alcuna nota di spese e onorari, la Corte scarta la domanda relativa ai suoi costi e alle spese (sentenze Calogero Diana precitate, p. 1778, § 47, e Papageorgiou contro Grecia del 22 ottobre 1997, raccolta 1997-VI, p. 2293, § 60). Ciò non toglie che il ricorrente è necessariamente incorso in alcune spese per la sua partecipazione all'udienza davanti alla Corte; la Corte ritiene ragionevole concedergli 6.000.000 ITL a tale titolo.

C. – *Interessi di mora*

211. Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l'anno.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. Dichiarà, con nove voti contro otto, che c'è stata violazione dell'articolo 3 della convenzione per quanto riguarda le dichiarazioni di maltrattamenti nel carcere di Pianosa formulate dal ricorrente;

2. Dichiarà, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 3 della convenzione per l'assenza di un'effettiva indagine ufficiale sul tema delle suddette dichiarazioni;

3. Dichiarà, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della convenzione per quanto riguarda le condizioni dei trasferimenti dal carcere di Pianosa;

4. Dichiarà, all'unanimità, che il ricorrente può asserire di essere "vittima" nel senso dell'articolo 34 della convenzione per quanto riguarda la durata della detenzione provvisoria;

5. Dichiarà, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 5 § 3 della convenzione per quanto riguarda la durata della detenzione provvisoria;

6. Dichiarà, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della convenzione per quanto riguarda la detenzione del ricorrente dalle ore 1 e 25 del 13 novembre 1994;

7. Dichiarà, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 8 della convenzione per quanto riguarda il controllo della corrispondenza del ricorrente;

8. Dichiarà, all'unanimità, che non è necessario esaminare la questione del controllo della corrispondenza del ricorrente con i suoi avvocati dal punto di vista dell'articolo 6 § 3 della convenzione;

9. Dichiara, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 2 del protocollo n° 4 per quanto riguarda alcune misure di prevenzione imposte al ricorrente;

10. Dichiara, all'unanimità, che c'è stata violazione dell'articolo 3 del protocollo n° 1 per quanto riguarda la radiazione del ricorrente dalle liste elettorali;

11. Dichiara all'unanimità:

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, 75.000.000 (settantacinque milioni) di lire italiane per torto morale e 6.000.000 (sei milioni) di lire italiane a titolo di spese di partecipazione all'udienza davanti alla Corte;

b) che queste somme dovranno essere aumentate di un interesse semplice del 2,5 % l'anno dallo scadere del suddetto termine e fino al versamento.

12. Respinge, all'unanimità, la richiesta di equo risarcimento per il *surplus*.

Scritto in francese e in inglese, poi pronunciato in udienza pubblica presso il Palazzo dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, il 6 aprile 2000.

Luzius Wildhaber Presidente

Paul Mahoney Vice-Cancelliere

Alla presente sentenza è allegato, conformemente agli articoli 45 § 2 della convenzione e 74 § 2 del regolamento della Corte, l'esposizione dell'opinione parzialmente difforme comune ai signori Pastor Ridruejo, Bonello, Makarczyk, alle signore Tulkens, Stráznická, ai signori Butkevych, Casadevall e Zupancic.

L.W
P.J.M

OPINIONE PARZIALMENTE DIFFORME COMUNE AI
SIGNORI PASTOR RIDRUEJO, BONELLO, MAKARCZYK,
ALLE SIGNORE TULKENS, STRÁZNICKÁ, AI SIGNORI
BUTKEVYCH, CASADEVALL E ZUPANCIC, GIUDICI

La maggioranza della Corte ha concordato sulla non violazione dell'articolo 3 della convenzione per quanto riguarda alcune dichiarazioni di maltrattamenti nel carcere di Pianosa. Siamo spiacenti di non poter condividere questa opinione.

1. Secondo la maggioranza della Corte, il ricorrente non ha provato «al di là di ogni ragionevole dubbio» la realtà dei maltrattamenti presumibilmente subiti a Pianosa. Ora, se noi condividiamo il parere della maggioranza secondo il quale gli elementi materiali che il ricorrente ha fornito costituiscono solamente degli inizi di prova, ci teniamo tuttavia a rilevare le difficoltà che un detenuto, oggetto di maltrattamenti da parte delle persone incaricate della sua custodia può incontrare, e i rischi che corre se denuncia tali trattamenti. Il ricorrente ha d'altronde precisato che gli agenti di Pianosa imponevano ai detenuti di non parlare dei trattamenti che subivano, né fra di loro, né con i loro avvocati, a pena di rappresaglie (paragrafo 29 alla fine). Almeno in un'occasione il ricorrente avrebbe subito misure di ritorsione (paragrafo 29). In un contesto come quello descritto dal giudice di sorveglianza di Livorno nel suo rapporto del 5 settembre 1992 (paragrafo 42), è comprensibile che un detenuto non osi chiedere di essere esaminato da un medico immediatamente dopo aver subito un maltrattamento, giacché quest'ultimo potrebbe, eventualmente, essere legato all'amministrazione penitenziaria.

Noi riteniamo, quindi, che il criterio di valutazione della prova utilizzato in questo caso è inadeguato, per non dire incoerente o anche impossibile da utilizzare, poiché il ricorrente non ha potuto procurarsi degli elementi di prova a causa dell'assenza di un'indagine effettiva: le autorità non hanno nemmeno identificato gli agenti presumibilmente responsabili dei

maltrattamenti denunciati. Se uno Stato può ormai attenersi a che, in simile ipotesi, la Corte si astenga dall'esaminare la questione dei maltrattamenti poiché le prove non sono abbastanza solide, avrà interesse a non condurre indagini su denunce di maltrattamenti, privando così il ricorrente di prove «al di là di ogni ragionevole dubbio». Anche se, in alcuni casi, noi riteniamo che un approccio procedurale può rivelarsi utile e necessario, in questo tipo di situazione potrebbe consentire allo Stato di limitare la condanna ad una violazione dell'obbligo procedurale, evidentemente meno grave di una violazione per maltrattamenti. Inoltre, noi riteniamo che gli elementi che hanno portato la Corte a concordare sulla violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 3 (paragrafi 130-135) sono, nella loro chiarezza ed evidenza, sufficienti essi stessi per concordare sulla violazione dell'elemento procedurale.

Noi riteniamo che quando gli avvenimenti oggetto di controversia possono, in tutto o in parte, essere conosciuti solo dalle autorità, com'è il caso quando le persone sono in carcere, esistono seri presupposti che le ferite e i maltrattamenti si siano verificati durante la detenzione. Si può anche considerare allora che la responsabilità della prova è nelle mani delle autorità che devono fornire una spiegazione sufficiente e convincente. Ad ogni modo, la responsabilità della prova che spetta al ricorrente risulta alleggerita quando le autorità, sebbene sollecitate, non hanno condotto indagini efficaci i cui risultati possano essere conosciuti dalla Corte.

Conviene infine ricordare che il criterio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" viene utilizzato, in certi sistemi giuridici, per gli affari criminali; ora, se la Corte non è chiamata a giudicare sulla colpevolezza o innocenza di un individuo, né a sanzionare gli autori di una violazione, ma a proteggere le vittime ed a riparare i danni causati dalle azioni dello Stato responsabile: il test, il metodo e il livello di prova riguardo alla responsabilità ai sensi della convenzione differiscono da quelli applicabili nei diversi sistemi nazionali per quanto attiene alla responsabilità degli individui in materia di infrazioni penali (sentenze Ribitsch contro Austria del 4 dicembre 1995, serie A n° 336, parere della commissione, p. 37, § 110).

2. D'altra parte, tutti i trattamenti di cui il ricorrente si lamenta davanti alla Corte non sono di natura tale da lasciare tracce fisiche o psichiche che si prestino ad un esame medico: non sono per forza di tale natura insulti, minacce o umiliazioni, o il fatto di essere ammanettato durante le visite mediche, o ancora l'obbligo di correre in un corridoio sul pavimento scivoloso con gli insulti degli agenti di custodia per recarsi all'aria. Si tratta non di meno di trattamenti di natura tale da portare danno all'integrità mentale di un individuo, quindi suscettibili di cadere in se stessi nei rigori dell'articolo 3 della convenzione.

Le affermazioni del ricorrente relative ai maltrattamenti di ordine psicologico che avrebbe subito sono corroborate da altri elementi relativi alla situazione generale che regnava nel carcere di Pianosa: il rapporto del giudice di sorveglianza di Livorno (paragrafo 42), scritto durante il periodo in cui il ricorrente si trovava a Pianosa, denunciava la pratica delle "corse all'aria" e descriveva un clima di violenza. Le indagini che seguirono questo rapporto condussero al rinvio a giudizio di due agenti, sebbene considerando il dossier esse non si siano alla fine concluse (paragrafo 49). Inoltre, nella sua nota del 12 ottobre 1992, il direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (paragrafo 46) non aveva negato che alcuni episodi di violenza verso i detenuti si erano verificati a Pianosa, ma ne aveva attribuito la causa ai problemi di ordine "logistico" dovuti al trasferimento simultaneo ed improvvisato di numerosi detenuti ed alla susseguente necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione. Inoltre, nella sua nota del 12 dicembre 1996 (paragrafo 50), il presidente del tribunale di sorveglianza aveva spiegato gli "abusi ed irregolarità" che erano stati costatati a Pianosa ricorrendo a degli agenti provenienti da altri istituti che avevano avuto "carta bianca".

4. Noi attribuiamo infine una grande importanza al fatto che, davanti alla commissione, il Governo aveva riconosciuto che l'interessato era stato maltrattato e non aveva contestato alcuna delle dichiarazioni relative ai comportamenti degli agenti del carcere; d'altra parte, nelle sue osservazioni inviate alla commissione, il Governo aveva egli stesso qualificato que-

sti comportamenti come “deplorevoli”. È d'altra parte sul riconoscimento dei fatti da parte del Governo che la commissione si era, in gran parte basata nel suo rapporto che arrivava a concludere per la violazione dell'articolo 3 (paragrafo 120 del rapporto della commissione). Il Governo non ha neanche contestato la realtà di questi trattamenti davanti alla Corte, limitandosi a contestare che essi avevano superato la soglia di gravità richiesta dall'articolo 3.

Alla luce di quanto precede, noi riteniamo che la Corte disponesse di un insieme di indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che le consentivano di considerare come sicuro che il ricorrente abbia subito i trattamenti denunciati.

Noi siamo anche convinti del fatto che questi trattamenti, per il loro carattere odioso e per la loro durata, erano di natura tale da creare nel signor Labita dei sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità capaci di umiliarlo e di avvilirlo, e che questi sentimenti non erano inevitabilmente legati alla sua condizione di detenuto.

Pertanto, noi riteniamo che i trattamenti denunciati hanno causato al ricorrente delle umiliazioni ed un avvilitimento che raggiungono la soglia di gravità richiesta per rientrare nella nozione di «trattamento inumano e degradante» ai sensi dell'articolo 3, e dei quali lo Stato convenuto è responsabile.